



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI

*Emanato con Decreto Rettorale 29 ottobre 2021, n. 963
Entrato in vigore il 17 novembre 2021*



**UFFICIO ORGANI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON IL
SERVIZIO SANITARIO**

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9052

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Si riceve su appuntamento



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Composizione e insediamento.....	3
Art. 3 - Cariche.....	4
Art. 4 - Convocazione.....	4
Art. 5 - Commissioni.....	5
Art. 6 - Cessazione dall'incarico di Consigliere.....	5
Art. 7 - Visibilità.....	5
Art. 8 - Revisione.....	6



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Generale degli Studenti, di seguito denominato "CGS" o "Consiglio", istituito ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo.
2. Nel presente Regolamento si adotta la seguente nomenclatura:
 - a. con "Organi di Governo dell'Ateneo" si intendono il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
 - b. con "Organi di Governo e Controllo dell'Ateneo" si intendono gli Organi di Governo e il Nucleo di Valutazione.
 - c. con "Organi di Ateneo" si intendono gli Organi di Governo e Controllo e i Consigli di Corso, Dipartimento e la Scuola di Medicina.
 - d. con "Rappresentanti degli studenti dell'Ateneo" si intendono tutti i rappresentanti eletti o nominati negli Organi di Ateneo, nelle commissioni AiQUA e Paritetiche.

Art. 2 - Composizione e insediamento

1. Sono membri di diritto del Consiglio gli otto studenti presenti negli Organi di Governo e Controllo dell'Ateneo:
 - a. 4 Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico (due per sede).
 - b. 2 Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione (uno per sede).
 - c. 2 Rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione (uno per sede).
2. Sono membri designati del Consiglio ventidue studenti, in ragione di undici per la sede di Como e undici per la sede di Varese, eletti tra i Rappresentanti degli studenti dell'Ateneo e con garanzia di designazione di almeno uno studente per ciascun dipartimento dell'Ateneo e di almeno un dottorando. I Rappresentanti degli studenti dell'Ateneo costituiscono l'elettorato passivo e attivo del Consiglio.
3. Le elezioni dei componenti da designare si svolgono con procedura presieduta dal Decano del Consiglio, ovvero lo studente regolarmente iscritto all'Ateneo, membro del Consiglio uscente, che abbia accumulato il maggior numero di anni di rappresentanza negli Organi di Governo e Controllo. In caso di parità, prevale quello con il maggior numero di anni di rappresentanza negli Organi di Ateneo. A seguire, prevale il più anziano per anno di immatricolazione e, infine, per età anagrafica.
4. Il Decano ha il compito di avviare la procedura di designazione dei componenti entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei Rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo. Dopo aver notificato a tutti gli aventi diritto di voto l'avvio della procedura, segue la seguente procedura:
 - a. Entro 10 giorni dalla notifica, qualsiasi Rappresentante degli studenti può trasmettere la propria intenzione di candidatura al Decano, tramite e-mail istituzionale.
 - b. Entro i 2 giorni successivi al termine delle candidature, il Decano deve trasmettere agli elettori l'elenco delle candidature ammesse.
 - c. Trascorsi 3 giorni dalla trasmissione delle candidature, si svolgono le elezioni, con modalità definite dal Decano, preferibilmente per via telematica. La procedura scelta deve garantire la segretezza del voto e l'accessibilità ai seggi elettorali per tutti gli aventi diritto di voto, indipendentemente dalla sede cui questi appartengono.
 - d. Concluse le procedure di voto, il Decano individua due Rappresentanti degli studenti che lo assistano nelle operazioni di scrutinio; a queste ultime possono presenziare tutti gli aventi diritto di voto. Hanno diritto alla designazione almeno un rappresentante per ciascun dipartimento e un dottorando. Sono successivamente nominati membri tanti candidati quanti necessari per



raggiungere un totale di 11 eletti per ciascuna sede. In caso il numero di candidati superi i seggi disponibili, laddove vi sia parità per numero di preferenze, si adottano gli stessi criteri di prevalenza di cui al comma 3. L'esito dello scrutinio è trasmesso entro 5 giorni al Rettore per l'adozione del decreto di nomina.

5. Il Consiglio è validamente formato con qualsiasi numero di seggi rimasti vacanti, per mancanza di candidature o di studenti eletti. I posti vacanti potranno essere successivamente colmati per cooptazione, con mozione approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

Art. 3 - Cariche

1. Sono cariche del Consiglio Generale degli Studenti:
 - a. Il Presidente del Consiglio Generale degli Studenti (di seguito, il "Presidente").
 - b. Il Vicepresidente del Consiglio Generale degli Studenti (di seguito, il "Vicepresidente").
 - c. Il Segretario del Consiglio Generale degli Studenti (di seguito, il "Segretario").
2. Il Presidente è scelto tra tutti i componenti del Consiglio ed è eletto durante la prima seduta plenaria dello stesso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Costituiscono elettorato attivo per le elezioni del Presidente tutti i componenti del Consiglio; la votazione si svolge a scrutinio segreto. In caso di parità o di mancato raggiungimento del quorum, si ricorre al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, si adottano gli stessi criteri di prevalenza di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.
 - a. Il Presidente ha il compito di rappresentare il Consiglio, di convocare e presiedere le sedute, definirne l'ordine del giorno e coordinare il lavoro dei consiglieri.
 - b. In caso di dimissione o decadenza del Presidente, il Consiglio procede con una nuova elezione, con le modalità già indicate, durante la prima seduta utile.
3. Il Vicepresidente è scelto tra tutti i componenti del Consiglio appartenenti alla sede opposta a quella del Presidente ed è eletto durante la prima seduta plenaria dello stesso. La votazione si svolge immediatamente dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità di cui al comma 9.
 - a. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e, laddove assente per cause di forza maggiore, di sostituirlo.
 - b. In caso di dimissione o decadenza del Vicepresidente, il Consiglio procede con una nuova elezione, con le modalità già indicate, durante la prima seduta utile.
4. Il Segretario è designato dal Presidente, tra tutti i componenti del Consiglio, entro 7 giorni dalla sua elezione.
 - a. Il Segretario ha la funzione di coadiuvare il Presidente e il Vicepresidente nella convocazione e gestione delle sedute. In particolare, è incaricato di redigere i verbali, tenere traccia delle presenze dei consiglieri alle sedute ordinarie e comunicare al Rettore eventuali variazioni nella composizione del Consiglio.
 - b. In caso di dimissione o decadenza del Segretario, il Presidente procede con una nuova nomina, durante la prima seduta utile.
5. Le Cariche del Consiglio sono reciprocamente incompatibili.
6. Il verbale delle operazioni di voto del Presidente e del Vice Presidente è trasmesso al Rettore per l'adozione del decreto di nomina.

Art. 4 - Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio deve svolgersi entro 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Durante tale seduta è punto prioritario all'ordine del giorno la procedura di nomina degli organi del



Consiglio, in particolare con la candidatura ed immediata elezione del Presidente e Vicepresidente, secondo le modalità descritte all'art. 3.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria plenaria almeno due volte per anno accademico. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e deve essere convocato con almeno 7 giorni di anticipo. Insieme alla convocazione, deve essere trasmesso ai Consiglieri l'ordine del giorno e una copia del verbale della seduta precedente, il quale deve essere oggetto di presa d'atto durante la seduta stessa. Le sedute si svolgono in contemporanea presso le due sedi.
3. Se un Consigliere è impossibilitato a prendere parte a una seduta, per ragioni di comprovata necessità, deve darne comunicazione al Presidente e al Segretario prima dell'inizio della seduta stessa, in modo da essere indicato tra gli assenti giustificati.
4. Durante le sedute ordinarie, sono convocati tutti e soli i membri del Consiglio. Per motivata necessità da esplicitare al Consiglio, il Presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto nelle mozioni ma con diritto di parola, uno o più membri esterni. La permanenza di esterni alle sedute del Consiglio è limitata ai soli punti all'ordine del giorno per i quali sono invitati.
5. Per ragioni di motivata necessità ed urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio in seduta straordinaria. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e deve essere convocato con almeno 3 giorni di anticipo. L'ordine del giorno di tali sedute è limitato ai punti di massima urgenza, mentre l'ordinaria amministrazione, compresa l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, è rimandata alla prima seduta ordinaria utile.

Art. 5 - Commissioni

1. Il Consiglio può dotarsi di Commissioni interne, composte da un numero non inferiore a tre componenti, per lavorare su tematiche specifiche. Ogni Commissione è presieduta da un Referente che si occupa di coordinarne i lavori e di riferirne lo stato al Consiglio durante le sedute ordinarie.
2. Le Commissioni possono riunirsi separatamente rispetto al Consiglio, secondo le necessità contingenti. Le sedute di ciascuna Commissione sono verbalizzate dal suo Referente.

Art. 6 - Cessazione dall'incarico di Consigliere

1. I membri di diritto del Consiglio cessano dal loro incarico contestualmente alla cessazione della carica in virtù della quale sono presenti nel Consiglio.
2. I membri designati del Consiglio cessano dal loro incarico se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
 - a. Cessazione della carica in virtù della quale sono presenti nel Consiglio.
 - b. Mozione di sfiducia avanzata dal Presidente e approvata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio.
 - c. Dimissioni, da considerarsi irrevocabili ed efficaci dal momento in cui sono presentate agli organi del Consiglio.
 - d. Accumularsi di tre assenze non giustificate dalle sedute ordinarie.
3. Alla conclusione del mandato biennale dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, il Consiglio è sciolto, fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

Art. 7 - Visibilità

1. Il Consiglio gode della necessaria visibilità sul sito di Ateneo e dispone di un'area riservata, sulla piattaforma e-learning, la cui gestione è affidata al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario. L'accesso a tale area è concesso a tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo.



Art. 8 - Revisione

1. Il Consiglio può proporre modifica del presente Regolamento, con deliberazione assunta a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
2. Eventuali proposte di modifica del Regolamento del Consiglio devono essere elaborate da una Commissione apposita, in cui deve essere presente almeno una delle tre cariche del Consiglio.